Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Giovedì, 20 maggio 1926 — Numero 116

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Groco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1091.**

LEGGE 15 aprile 1926, n. 799.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali Regio esercito « Secure » di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla locale Società edilizia cooperativa ufficiali Regio esercito « Secure » per il complessivo prezzo di L. 487,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1092.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 793.

Modificazione al R. decreto 18 aprile 1920, n. 702, che istituisce presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari un corso complementare per la computisteria e ragioneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 702, che istituisce presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari un corso complementare per la computisteria e ragioneria;

Viste le deliberazioni del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 702, che istituisce presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, un corso complementare per la computisteria e ragioneria, è modificato come appresso:

« Il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

« Scienza delle finanze (corso speciale) - Diritto pubblico interno (diritto costituzionale amministrativo) (corso speciale) - Procedura civile - Ragioneria generale ed applicata - Contabilità di Stato - Tecnica commerciale - Matematica (corso speciale) - Esercizi didattici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 86. — COOP.

Numero di pubblicazione 1093.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 794.

Proroga dei poteri conferiti con il R. decreto 30 aprile 1925, n. 1641, all'amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Visto il R. decreto 20 giugno 1920, n. 995, che erige in Ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari in Palermo;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1641, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto e ne affida la temporanea gestione al sig. Stefano Boscogrande fu Giov. Battista, barone di Carcaci, con il compito di provvedere entro tre mesi dal decreto stesso alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;
Considerato che, entro il termine suddetto, il commissario straordinario non ha potuto espletare completamente il compito demandatogli;
Vista la nota 16 febbraio 1926 del Prefetto di Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri conferiti con il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1641, al sig. Stefano Boscogrande fu Giov. Battista, barone di Carcaci, quale amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari in Palermo sono prorogati fino al 30 giugno 1926.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria l'Istituto corrisponderà al detto Commissario una indennità giornaliera che sarà fissata dal Prefetto di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 87. — COOP.

Numero di pubblicazione 1094.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 808.

Variazioni compensative per l'importo complessivo di lire 51,000,000 nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approva il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, della somma di lire 15 miliardi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, della somma di lire 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 103. — COOP.

Variazioni alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925 n. 266.

AUMENTI.

Opere stradali nell'Italia Settentrionale:

Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (Concorso dello Stato)	+	2,000,000
Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati (Concorso dello Stato)	+	1,000,000

Opere stradali nell'Italia Centrale:		
Costruzione di strade nazionali. Sistemazione e miglioramento delle strade di 1ª classe	+	2,000,000
Opere idrauliche nell'Italia Centrale:		
Annualità per concessioni di opere idrauliche di 3ª categoria	+	5,000,000
Opere stradali nell'Italia Meridionale e Insulare esclusa la Sardegna:		
Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato escluse quelle della Basilicata e della Calabria . . .	+	4,000,000
Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti e completamento di strade comunali obbligatorie escluse quello della Basilicata e della Calabria (Costruzione a cura dello Stato)	+	2,000,000
Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti e completamento di strade comunali obbligatorie escluse quelle della Basilicata e della Calabria (Concorso e sussidio dello Stato)	+	3,000,000
Costruzione di strade nazionali. Sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe e strade provinciali nella Calabria	+	2,000,000
Strade comunali obbligatorie, da ultimare e sistemare e manutenzione delle strade stesse nella Calabria.	+	6,000,000
Opere idrauliche nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna:		
Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e sistemazione di pianura dei corsi d'acqua esclusi quelli delle provincie della Basilicata e della Calabria.	+	2,000,000
Opere marittime nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna:		
Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato escluse quelle della Calabria	+	10,000,000
Opere pubbliche nella Sardegna:		
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nella provincia di Cagliari	+	3,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nella provincia di Sassari	+	9,000,000
Totale aumenti . . .	+	51,000,000

DIMINUZIONI.

Opere marittime nell'Italia Settentrionale:		
Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle Provincie venete	—	3,000,000
Opere stradali nell'Italia Centrale:		
Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (Concorso dello Stato)	—	2,000,000
Opere idrauliche nell'Italia Centrale:		
Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	—	5,000,000
Opere idrauliche nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna:		
Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle Provincie calabresi	—	2,000,000
Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	—	2,000,000
Opere di bonificazione nell'Italia Meridionale ed Insulare esclusa la Sardegna:		
Annualità per concessioni di opere di bonificazione.	—	19,000,000
Opere di bonificazione nella Calabria; concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256, e contributi di bonifica di 2ª categoria	—	6,000,000
Opere pubbliche nella Sardegna:		
Opere di rimboschimento, di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione nella provincia di Cagliari.	—	3,000,000
Opere di rimboschimento, di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione nella provincia di Sassari.	—	1,000,000
Opere di irrigazione nella provincia di Sassari . .	—	2,000,000
Acquedotti e fognature nella provincia di Sassari.	—	6,000,000
Totale diminuzioni . . .	—	51,000,000

(Denominazione modificata):

Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti e sussidi agli Enti stessi per la costruzione di acquedotti e l'esecuzione di altre opere igieniche nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna (Legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni, e art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Numero di pubblicazione **1095**.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 81[illegible].

Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Viste le leggi 11 giugno 1925, n. 869, e 24 maggio 1925, numeri 724, 725 e 728;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, della istruzione pubblica e dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportati gli aumenti di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 105. — COOP

Tabella degli aumenti da apportare agli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione e dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 28 - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	L	700,000
Cap. n. 30 - Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte valori . . .	»	70,000
Cap n. 33 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi, ecc.	»	1,500,000

Cap. n. 81 - Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza	L.	1,300,000
Cap. n. 131 - Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto, ecc.	»	1,700,000
Cap. n. 153 - Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	»	5,000,000
Cap. n. 221 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	40,000,000
Cap. n. 249 - Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione	»	300,000
Cap. n. 252 - Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 259 - Personale di ruolo delle dogane	»	1,500,000
Cap. n. 273 - Restituzione di diritti all'esportazione	»	1,000,000
Cap. n. 274 - Restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc.	»	200,000
Cap. n. 488 - Pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	80,000,000
Totale	L.	136,270,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (spese fisse)	L.	130,000
Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie (spese fisse)	»	1,100,000
Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc.	»	50,000
Cap. n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni vari e spese di rappresentanza (spese fisse)	»	400,000
Cap. n. 19 - Uscieri giudiziari - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e spese per l'inscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (spese fisse)	»	140,000
Cap. n. 40 - Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie	»	1,100,000
Totale	L.	2,920,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 2 - Indennità a funzionari diplomatici e consolari, ecc.	L.	32,000
Cap. n. 16 - Pensioni ordinarie	»	300,000
Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, ecc.	»	700,000
Totale	L.	1,032,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 102 - Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze, ecc.	L.	39,980
Cap. n. 133 - Indennità mensile a favore dei salariati, ecc.	»	6,430
Totale	L.	46,410

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 4 - Genio civile - Personale di ruolo, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n. 14 - Personale addetto alla custodia, ecc.	»	50,000
Totale	L.	1,050,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1096.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 814.

Esenzioni tributarie alla Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la organizzazione ed il funzionamento della costituenda Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli » (A. G. I. P.);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli atti della costituenda Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli » (A. G. I. P.), di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, avranno lo stesso trattamento in materia di tasse stabilite per gli atti stipulati dallo Stato.

I titoli di ogni specie emessi dalla Società predetta saranno esenti dalla tassa di negoziazione.

I redditi di esercizio della Società medesima saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile per un decennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua costituzione.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 115. — COOP.

Numero di pubblicazione 1097.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 813.

Disposizioni fiscali per gli impianti idroelettrici della Sila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 11 luglio 1913, n. 985;
Visti la legge 15 luglio 1906, n. 383, e i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1668, e 30 settembre 1920, n. 1389;

Considerata l'urgenza del provvedimento, a causa della scadenza dei termini fissati dalle vigenti disposizioni pel godimento dei favori fiscali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale e col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concessionari di derivazione d'acqua nei bacini dei fiumi silani, è concessa l'esenzione decennale dalle imposte fondiarie e sui redditi di ricchezza mobile, per gli impianti di derivazione e di trasformazione in energia elettrica, con decorrenza dalla data di ultimazione dei vari gruppi di opere eseguite ai termini del disciplinare di concessione, semprechè le opere stesse sieno compiute non oltre il 31 ottobre 1935.

Uguale esenzione decennale è accordata, a decorrere dal giorno della loro attivazione, agli opifici nuovi che sieno attuati entro il primo quinquennio successivo alla ultimazione delle opere indicate nel primo comma del presente articolo, semprechè utilizzino la forza idroelettrica prodotta dalle opere medesime.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 114. — COOP

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 809.

Provvedimenti vari di bilancio ed autorizzazione di spese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 726, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868, 869 e 870 e il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie, per l'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'esercizio 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

E' autorizzata la destinazione, alla concessione di mutui agricoli industriali nelle Colonie dell'Africa orientale, della somma di L. 1,800,000, da prelevarsi dall'avanzo accertato col rendiconto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1924-25.

Con decreti del Ministro per le finanze verranno introdotte le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 1,000,000 per l'esecuzione dei lavori di restauro del fabbricato demaniale « Malaspina » in Carrara, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per L. 500,000 nell'esercizio 1925-26 e per L. 500,000 nell'esercizio 1926-27.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e il Ministro proponente rimane autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 104. — COOP

TABELLA *A*.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 18-bis - Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (R. decreto 23 aprile 1925, n. 520)	L.	500,000.—
Cap. n. 360 - Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma, ecc.	»	20,000.—
Cap. n. 361 - Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli, ecc.	»	90,000.—
Totale	L.	610,000.—

In diminuzione:

Cap. n. 286-bis - Versamento da parte dell'azienda dei telefoni, ecc.	L.	448,083.72

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Cap. n. 13 - Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione, ecc.	L.	450,000
Cap. n. 52 - Premi di operosità e di rendimento, al personale di ruolo, ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	»	30,000
Cap. n. 56-bis - Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consulta araldica)	»	5,000
Cap. 62-ter - Sussidio a favore della Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	100,000
Cap. n. 73 - Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	100,000
Cap. n. 76-bis (di nuova istituzione) - Fitto di locali (Corte dei conti)	»	18,750
Cap. n. 93 - Assegni fissi per spese di ufficio delle delegazioni del Tesoro (spese fisse)	»	40,000
Cap. n. 101-ter - Indennità di soggiorno all'estero, missioni e spese di ufficio pei vice ispettori, ecc.	»	100,000
Cap. n. 120 - Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	»	20,000
Cap. n. 122 - Retribuzioni al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	200,000
Cap. n. 126 - Spese generali d'esercizio della Regia Zecca, ecc.	L.	300,000
Cap. n. 127 - Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc. (Regia Zecca)	»	180,000
Cap. n. 138 - Indennità di viaggio e di soggiorno, indennità di disagiata residenza, ecc. (Catasto e servizi tecnici)	»	150,000
Cap. n. 140 - Assegni fissi per spese di ufficio, agli uffici tecnici di finanza, ecc.	»	30,000
Cap. n. 143 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi, ecc. (Demanio e tasse)	»	4,000,000
Cap. n. 146 - Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	500,000
Cap. n. 154-bis - Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, ecc.	»	300,000
Cap. n. 183 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	2,600,000
Cap. n. 184 - Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 192 - Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, ecc.	»	2,380,000
Cap. n. 193 - Spese per registri, moduli, carta, ecc.	»	3,200,000
Cap. n. 204 - Indennità di trasferimento di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo, ecc. (Officina carte-valori)	»	15,000
Cap. n. 210 - Assegni fissi per spese di ufficio (Imposte dirette)	»	75,000
Cap. n. 222 - Fitto di locali (spese fisse) (Imposte dirette)	»	200,000
Cap. n. 224 - Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc.	»	1,400,000
Cap. n. 247 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, ecc.	»	50,000
Cap. n. 254 - Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi, ecc. (Imposte di fabbricazione)	»	2,500,000
Cap. n. 262 - Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 265 - Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, ecc.	»	100,000
Cap. n. 276-quinquies (di nuova istituzione) - Somma corrispondente alle spese di vigilanza della cinta daziaria del comune di Napoli per l'anno 1925, rimasto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 26 dicembre 1924, n. 2100	»	2,700,000
Cap. n. 282 - Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle privative ad esposizioni, mostre e fiere campionarie	»	50,000
Cap. n. 286 - Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ecc.	»	700,000
Cap. n. 290 - Compra di tabacchi, ecc.	»	25,000,000
Cap. n. 291 - Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, ecc.	»	500,000
Cap. n. 301 - Paghe e soprassoldi, ecc. (Sali)	»	300,000
Cap. n. 302 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali	»	1,300,000
Cap. n. 307 - Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 330 - Aggio d'esazione, ecc. (Lotto)	»	1,000,000
Cap. n. 348 - Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità, sostenute per il ricovero nei manicomi, di militari colpiti da infermità mentale, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 380 - Spese varie, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti, secondo i Trattati di pace, dagli Stati ex-nemici	»	100,000
Cap. n. 389 - Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000 di cui all'articolo 29 dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	3,500,000
Cap. n. 390 - Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc.	»	2,700,000
Cap. n. 453 - Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra, ecc.	»	500,000
Cap. n. 476 - Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	800,000

Cap. n. 499 - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . L. 300,000

Cap. n. 593 (aggiunto) (in conto competenza) - Somme occorrenti per il rimborso delle sovrimposte sospese nel Veneto, ecc. . . . . » 2,000,000

Cap. n. 637 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per il funzionamento, ecc. . . . . . » 60,000

Cap. n. 710 (aggiunto) (in conto competenza - Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. . . . » 100,000

Cap. n. 806 (aggiunto) (in conto competenza) - Somma da corrispondersi ai Comuni a titolo di differenza tra il sesto dell'imposta sul vino e le somme riscosse, a titolo di addizionali governative, ecc. . . » 2,000,000

Cap. n. 814 (aggiunto) (in conto competenza) - Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino, ecc. . . . . » 500,000

Totale . . . L. 70,653,750

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 3 - Acquisto libri per la biblioteca . . L. 5,000

Cap. n. 5 - Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero . . . » 10,000

Cap. n. 7 - Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . » 10,000

Cap. n. 10 - Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 30,000

Cap. n. 12 - Spese casuali . . . . . . » 10,000

Cap. n. 28 - Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari, ecc. . . . . » 900,000

Cap. n. 30 - Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi chiamati ai giudizi penali o in quelli civili, ecc. . . . » 5,500,000

Cap. n. 41-bis (di nuova istituzione) - Premi di operosità, di rendimento e di economia al personale salariato dell'Amministrazione delle carceri, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico e dell'articolo 234 del regolamento generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 . . . . » 30,000

Cap. n. 41-ter (di nuova istituzione) - Pensioni al personale salariato dipendente dall'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, ai sensi dei Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2269 e 31 dicembre 1925, n. 2383 » 35,000

Cap. n. 41-IV (di nuova istituzione) - Indennità per una volta tanto invece di pensione al personale salariato dipendente dall'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, ai sensi dei Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2269, e 31 dicembre 1925, n. 2383 . » 65,000

Cap. n. 42 - Spese di missione e di trasferimento al personale civile di ruolo, agli agenti e loro famiglie » 200,000

Cap. n. 45 - Spese pel mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari, ecc. . . . . . » 4,600,000

Cap. n. 46 - Spese pel mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere, ecc. . . . » 1,500,000

Cap. n. 47 - Spese di trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari . . . . » 1,700,000

Cap. n. 56-bis - Spese per le Commissioni esaminatrici per la abilitazione, ecc. . . . . . . » 100,000

Cap. n. 56-ter (di nuova istituzione) - Spese per i servizi della Commissione incaricata di studiare le modificazioni alle norme vigenti in materia di espropriazione o di disposizione della proprietà privata per ragioni di pubblico interesse. Diarie, viaggi, stampe, pubblicazioni, amanuensi e spese di segreteria . . . . » 30,000

Cap. n. 91 (aggiunto) (in conto competenza) - Regolazione di conti per spese di trasporto, mantenimento, ecc. delle carceri . . . . » 500,000

Cap. n. 97 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti di apportarsi al Codice civile, ecc. L. 30,000

Cap. n. 98 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese pei servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, ecc. » » 20,000

Totale . . . L. 15,275,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 4 - Officina tipografica riservata . . L. 150,000

Cap. n. 12 - Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività, ecc. . . . . » 3,000

Cap. n. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione, ecc. . . . » 3,000

Cap. n. 14 - Spese casuali . . . . . . » 15,000

Cap. n. 22 - Viaggi in corriere, ecc. . . . » 300,000

Cap. n. 23 - Missioni politiche e commerciali, ecc. » 100,000

Cap. n. 26 - Manutenzione e miglioramento degli immobili, ecc. . . . . » 280,000

Cap. n. 28 - Spese di posta, telegrafo, ecc. . » 300,000

Cap. n. 29 - Spese eventuali all'estero . . . » 380,000

Cap. n. 31 - Sussidi vari - Rimpatri, ecc. . . » 150,000

Cap. n. 42 - Istituti di istruzione e di educazione professionale, ecc. . . . . » 195,000

Cap. n. 49 - Spese di viaggio ed altre eventuali, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 50 - Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 51 - Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 57-bis (di nuova istituzione) - Spesa per la riproduzione di films belliche, da scambiare con Governi esteri . . . . » 100,000

Cap. n. 58 - Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. » 200,000

Cap. n. 58-ter - Spese per acquisto di edifici ad uso dei Regi consolati all'estero . . . . . » 650,000

Cap. n. 60 - Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio, ecc. » 8,000,000

Cap. n. 88 (aggiunto) (in conto competenza) - Sussidi a profughi nazionali già residenti a Smirne . » 255,000

Totale . . . L. 11,211,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

In aumento:

Cap. n. 8 - Indennità e diarie a membri di Consigli . . . . L. 810,900

Cap. n. 9 - Indennità di trasferimento . . . » 458,400

Cap. n. 11 - Sussidi ad impiegati, ecc. . . » 44,000

Cap. n. 15 - Affitto di locali, trasporti, ecc. . » 18,000

Cap. n. 17 - Spese casuali . . . . . . » 16,000

Cap. n. 22-bis (di nuova istituzione) - Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali - Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi . . . . » 175,000

Cap. n. 32 - Indennità alle Commissioni giudicatrici dei concorsi, ecc. . . . . » 125,000

Cap. n. 33 - Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole, ecc. . . . . . . » 200,000

Cap. n. 43 - Sussidi, premi ed assegni, ecc. . » 70,000

Cap. n. 58 - Spese per fitti, adattamento e riparazione di locali, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 59 - Scuole medie governative - Acquisto e conservazione del materiale, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 60 (modificata la denominazione) - Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove Provincie . . . . » 40,000

Cap. n. 69 - Convitti nazionali - Aiuti, sussidi, ecc. » 120,000

Cap. n. 103 - Musei di antichità, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc. . . . . » 20,720

Cap. n. 104 - Lavori di conservazione e di restauro, ecc. . . . . » 4,000

Cap. n. 110-bis (di nuova istituzione) - Compensi al personale di ruolo e non di ruolo per prestazioni straordinarie in occasione dei soggiorni Reali e per l'uso dei palchi di Corte . . . . » 4,000

Cap. n. 113 - Galleria nazionale d'arte moderna in Roma, ecc. . . . . L. 130,000

Cap. n. 117 - Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 119 - Mercedi ed indennità ai custodi, ecc. » 400,000

Cap. n. 123 - Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. » 3,000

Cap. n. 145-bis (di nuova istituzione) - Somma occorrente per corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924 dagli Enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali . . . . . . » 102,185

Cap. n. 145-ter (di nuova istituzione) - Somma da rimborsare alla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico a tutto il 31 dicembre 1925 (R. decreto 3 gennaio 1926, n. 93) . . » 2,900,000

Cap. n. 162-quater (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della XV Esposizione d'arte internazionale di Venezia . » 250,000

Cap. n. 178 (aggiunto) (in conto competenza) - Indennità al personale collocato a riposo, ecc. . » 200,000

Cap. n. 187 (aggiunto) (in conto competenza) (modificata la denominazione) - Spese per la compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, l'acquisto e l'occupazione delle aree, la costruzione di baracche, padiglioni ed edifici scolastici e loro arredamento nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, contemplati dall'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1915, n. 654 . . . . » 2,000,000

Totale . . . L. 8,761,205

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 2-bis (di nuova istituzione) - Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . . L. 10,000

Cap. n. 6 - Indennità di missione al personale . » 400,000

Cap. n. 16-bis - Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 38,400

Cap. n. 25 - Assegni fissi per spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento, ecc. (Archivi di Stato) . » 9,000

Cap. n. 51 - Spese per l'assistenza educativa agli anormali . . . . » 70,000

Cap. n. 76 (modificata la denominazione) - Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizi fuori residenza - Spese pel traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

Cap. n. 80 (modificata la denominazione) - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, inviati d'ufficio negli ospedali per essere sottoposti a visite, oppure per osservazione - Spese per i funerali e per il trasporto delle salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri, deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti del Corpo di pubblica sicurezza deceduti in servizio.

Cap. n. 84 - Manutenzione e addattamento di locali per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti, ecc. . . . . . » 600,000

Cap. n. 92 - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandante in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 5,000,000

Cap. n. 101 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, ecc. » 140,000

Cap. n. 128-quinquies (di nuova istituzione) - Spese per la pulizia delle caserme del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per il primo trimestre 1925-26 » 75,000

Totale . . . L. 6,342,400

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 7 - Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relativo alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici . . . . L. 100,000

Cap. n. 32-bis - Spese di ogni genere per l'impianto ed il funzionamento degli uffici del comitato per le migrazioni interne . . . . » 150,000

Cap. n. 88 - Sovvenzioni alle tramvie extra urbane, ecc. . . . . » 3,000,000

Totale . . . L. 3,250,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 45 - Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi . . . . L. 20,947,500

Cap. n. 55-ter (di nuova istituzione) - Sussidi una volta tanto al personale di Stato Maggiore navigante, amministrativo e subalterno delle cessate società sovvenzionate di navigazione dispensato dal servizio . » 3,000,000

Cap. n. 70-bis (aggiunto) (in conto competenza) - Costruzione di edifici ad uso delle Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 1,600,000

Totale . . . L. 25,547,500

In diminuzione:

Cap. n. 55 - Compensi per le costruzioni navali, ecc. . . . . L. 1,600,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 11 - Spese casuali . . . . L. 40,000

Cap. n. 13 - Spese di liti e di arbitramenti . . » 80,000

Cap. n. 17 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi o assegni fissi . . . . » 4,000,000

Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . . . . » 13,000,000

Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali, ecc . » 4,000,000

Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . » 600,000

Cap. n. 29 - Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, ecc. . . » 2,000,000

Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc. . . . » 2,650,000

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc. . . » 5,000,000

Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc. . . . . » 4,000,000

Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 2,000,000

Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 3,000,000

Cap. n. 47 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 51 - Spese per risarcimento di danni, ecc. » 500,000

Cap. n. 67 - Indennità temporanea mensile al personale civile, ecc. . . . . » 3,000,000

Cap. n. 68 - Indennità temporanea agli ufficiali, ecc. . . . . » 6,000,000

Cap. n. 75-ter (di nuova istituzione) - Spese per la costruzione dei locali ad uso del laboratorio per la preparazione del siero antitetanico e della infermeria cavalli, in sostituzione dei locali attualmente occupati nella caserma « Marsili » di Bologna e ceduti alla sezione bolognese dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra per la costruzione della « Casa del Mutilato » . . . . » 170,000

Totale . . . L. 50,170,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 5 - Residui passivi eliminati, ecc.	L. 18,547,000
Cap. n. 11 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	» 102,000
Cap. n. 23 - Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, ecc.	» 170,000
Cap. n. 28 - Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo, ecc.	» 114,000
Cap. n. 30 - Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, ecc.	» 15,000
Cap. n 43 - Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.	» 100,000
Cap. n. 58 - Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare - Miglioramenti alla efficienza bellica e logistica delle piazze marittime, ecc.	» 150,000
Cap. n. 67 - Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, ecc.	» 3,600,000
Cap. n. 72 - Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc.	» 8,800,000
Cap. n. 79 (modificata la denominazione) - Spese per rilegature, macchine da scrivere e calcolatrici, materiali speciali ed acquisto di pubblicazioni per gli uffici dipartimentali - Spese e compensi di traduzioni per le pubblicazioni e gli archivi dell'ufficio storico dello Stato maggiore della Regia marina	» 70,000
Cap. n. 90-VI (di nuova istituzione) - Soprassoldo speciale e spese di viaggio per il distaccamento del corpo Reale equipaggio di Tien-Tsin	» 7,000,000
Cap. n. 90-VII (di nuova istituzione) - Aumento delle dotazioni di viveri e vestiario del corpo Reale equipaggi	» 22,500,000
Totale	L. 61,168,000

In diminuzione:

Cap. n. 13 - Premi di operosità ai militari destinati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc.	L. 12,000
Cap. n. 37 - Corpo Reale equipaggi - Vestiario	» 12,522,500
Cap. n. 38 - Corpo Reale equipaggi - Viveri	» 13,622,500
Cap. n. 39 - Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti — Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali, ecc.	» 25,000
Cap. n. 45 - Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi	» 115,000
Cap. n. 49 - Istituti di marina (Istituto di guerra marittima, Regia scuola di sanità militare marittima, Regia accademia navale, Regia scuola meccanici, Regia scuola specialisti), ecc.	» 150,000
Cap. n. 66 - Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, ecc.	» 114,000
Cap. n. 70 - Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali	» 10,000
Cap. n. 74 - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina	» 6,480,000
Cap. n. 86 - Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	» 2,400,000
Cap. n. 89 - Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale, ecc.	» 200,000
Totale	L. 35,651,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 13 - Pensioni ordinarie (personale civile e militare) (Spese fisse)	L. 70,000
Cap. n. 19 - Indennità varie (militari, di volo, di alloggio, ecc.)	» 3,000,000
Cap. n. 20 - Spese per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	L. 2,700,000
Cap. n. 22 - Vestiario - Costituzione e rinnovazione delle dotazioni, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 24 - Casermaggio, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 25 - Costruzione, manutenzione, ampliamento e restauro degli immobili, ecc.	» 4,830,000
Cap. n. 26 - Costruzioni, riparazioni e trasformazioni di aeroplani, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 27 - Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	» 8,900,000
Cap. n. 28 - Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc.	» 4,500,000
Cap. n. 29 - Arredamento, spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali, ecc.	» 700,000
Cap. n. 32 - Servizio ospedaliero, ecc.	» 300,000
Totale	L. 34,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 23 - Viveri alla truppa, ecc.	L. 4,000,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

In aumento:

Cap. n. 45 - Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	L. 220,000.—
Cap. n. 56 - Posti e borse di studio, ecc.	» 30,000.—
Cap. n. 57 - Acquisto di pubblicazioni agrarie, ecc.	» 5,000.—
Cap. n. 139 - Spese per la gestione diretta delle miniere, ecc.	» 500,000.—
Cap. n. 165-bis - Spese e compensi per i lavori inerenti al trattato di commercio italo-germanico	» 20,250.—
Cap. n. 175-bis (di nuova istituzione) - Interessi 4.75 per cento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni da essa fatte ai termini dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, per il periodo precedente l'inizio dell'ammortamento	» 131,327.30
Cap. n. 281 (aggiunto). (In conto competenza) - Sussidi, premi, ecc. per iniziative a favore del credito, ecc.	» 3,000,000.—
Totale	L. 3,906,577.30

In diminuzione:

Cap. n. 24 - Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	L. 15,000.—
Cap. n. 39 - Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	» 20,000.—
Cap. n. 42 - Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione, ecc.	» 10,000.—
Cap. n. 49 - Contributo a carico dello Stato, ecc.	» 10,000.—
Cap. n. 52 - Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, ecc.	» 30,000.—
Cap. n. 66 - Aumento e miglioramento della produzione, ecc.	» 10,000.—
Cap. n. 76 - Spese dell'azienda dei Regi tratturi, ecc.	» 150,000.—
Cap. n. 77 - Spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere di Sicilia, ecc.	» 10,000.—
Cap. n. 197-ter - Anticipazioni agli istituti di credito agrario, ecc.	» 131.327.30
Totale	L. 386,327.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Variazioni in conto residui a capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 80 (aggiunto) - Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto di mobili, ecc. » . . . L. 3,000

In diminuzione:

Cap. n. 101 (aggiunto) - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per il trasferimento degli uffici giudiziari, ecc. . . . . . L. 3,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 37 - Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane, ecc. . . . . L. 200,000

In diminuzione:

Cap. n. 34 - Competenze al personale delle scuole all'estero . . . . L. 1,300,000

Cap. n. 38 - Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 200,000

Totale . . . L. 1,500,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 80 - Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato (Tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102) . . . . L. 75,000.—

Cap. n. 187 (aggiunto) - Spese per la compilazione, ecc. . . . . » 1,661,267.11

Totale . . L. 1,736,267.11

In diminuzione:

Cap. n. 121 - Paghe, mercedi e indennità agli operai, ecc. . . . . L. 498,663.—

Cap. n. 179 - Indennità al personale avventizio, ecc. . . . . » 150,000.—

Cap. n. 192 (aggiunto) - Spese per provvedere nei comuni danneggiati, ecc. . . . . » 1,661,267.11

Cap. n. 213 (aggiunto) - Indennità dovuta agli insegnanti di educazione fisica, ecc. . . . . » 50,000.—

Totale . . . L. 2,359,930.11

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 79 - Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri, ecc. (Spese per la sicurezza pubblica) . . . . L. 336,674.66

In diminuzione:

Cap. n. 84 - Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, ecc. . . . . L. 336,674.66

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 90 - Indennità di trasferta al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 1,200,000

Cap. n. 103 - Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. nell'Italia settentrionale . . . . » 7,000,000

Cap. n. 113 - Opere idrauliche nell'Italia centrale. » 10,000,000

Cap. n. 114 - Utilizzazione di acque pubbliche, ecc. nell'Italia centrale . . . . » 3,500,000

Cap. n. 123 - Opere stradali nell'Italia meridionale ed insulare esclusa la Sardegna . . . . . » 15,000,000

Cap. n. 131 - Opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare esclusa la Sardegna . . . . . » 12,000,000

Totale . . . L. 48,700,000

In diminuzione:

Cap. n. 91 - Indennità di trasferta al personale, ecc., addetto alle opere straordinarie. . . . L. 1,000,000

Cap. n. 100-ter - Spese per acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali, ecc. . . . . » 200,000

Cap. n. 111 - Ricostruzione delle terre liberate redente . . . . » 47,500,000

Totale . . L. 48,700,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 70-bis (aggiunto) - Costruzione di edifici ad uso delle Capitanerie, ecc. . . . . L. 2,050,000

In diminuzione:

Cap. n. 55 - Compensi per le costruzioni, ecc. . L. 2,050,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D*.

Variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1925-26.

I. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Spesa — a) In aumento:

Cap. n. 24 - Acquisto, manutenzione e custodia di mobili, ecc. . . . . L. 20,000

Cap. n. 38 (modificata la denominazione) - Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle Colonie e all'estero . . . . . . » 100,000

Totale . . . L. 120,000

b) In diminuzione:

Cap. n. 36 - Rendita dovuta ai Comuni, ecc. . L. 120,000

II. — AMMINISTRAZIONE DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Economato generale di Bologna.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 1 - Redditi patrimoniali. . . . . L. 15,000

Cap. n. 2 - Proventi dei benefici vacanti. . . » 72,000

Totale . . . L. 87,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	65,000
Cap. n. 3 - Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	»	2,000
Cap. n. 5 - Pensioni, assegni, sussidi, ecc.	»	20,000
Totale	L.	87,000

Economato generale di Firenze.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 1 - Redditi patrimoniali	L.	40,000
Cap. n. 2 - Proventi dei benefici vacanti	»	110,000
Cap. n. 4 - Entrate diverse ed eventuali	»	20,000
Totale	L.	170,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	142,000
Cap. n. 2 - Imposte, tasse e contributi all'erario	»	12,000
Cap. n. 5 - Pensioni, assegni, sussidi, ecc.	»	16,000
Totale	L.	170,000

Economato generale di Milano.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 2 - Proventi dei benefici vacanti	L.	55,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	42,100
Cap. n. 2 - Imposte, tasse e contributi all'erario	»	5,300
Cap. n. 5 - Pensioni, assegni, sussidi, ecc.	»	7,600
Totale	L.	55,000

Economato generale di Napoli.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 2 - Proventi di benefici vacanti	L.	205,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	168,000
Cap. n. 2 - Imposte, tasse e contributi all'erario	»	10,400
Cap. n. 5 - Pensioni, assegni, sussidi, ecc.	»	24,600
Cap. n. 6 - Spese diverse e casuali	»	2,000
Totale	L.	205,000

Economato generale di Palermo.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 5 - Contributi di altri economati generali, ecc.	L.	75,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	75,000

Economato generale di Torino.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 1 - Redditi patrimoniali	L.	60,000
Cap. n. 4 - Entrate diverse ed eventuali	»	30,000
Cap. n. 6 - Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	»	37,000
Totale	L.	127,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	71,500
Cap. n. 3 - Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	»	13,000
Cap. n. 6 - Spese diverse e casuali	»	5,500
Cap. n. 10 - Rinvestimento di capitali, ecc.	»	37,000
Totale	L.	127,000

Economato generale di Venezia.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 2 - Proventi di benefici vacanti	L.	100,000

Spesa — In aumento:

Cap. n. 1 - Spese di personale e generali di amministrazione	L.	94,000
Cap. n. 5 - Pensioni, assegni, sussidi, ecc.	»	6,000
Totale	L.	100,000

III. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 7 - Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio, ecc.	L.	71,000
Cap. n. 13-*ter* - Rimborso da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 17-ter (di nuova istituzione) - Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni, degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi, telefoni	»	16,700,000
Totale	L.	17,771,000

In diminuzione:

Cap. n. 17-bis - Versamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	L.	448,083.72

Spesa — a) In aumento:

Cap. n. 4 - Avventizi e loro assimilati, ecc.	L.	300,000
Cap. n. 10 - Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	600,000
Cap. n. 12 - Spese di medicinali, ecc.	»	75,000
Cap. n. 15 - Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	500,000
Cap. n. 20 - Versamento all'Istituto di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici, della metà delle ammende, ecc.	»	70,000
Cap. n. 20-quater (di nuova istituzione) - Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza pei ricevitori, della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione postale, telegrafica (R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37, art. 23)	»	208,500
Cap. n. 22 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	2,300,000

Cap. n. 22-bis (di nuova istituzione) - Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione (R. decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964 . . . . L. 17,000,000

Cap. n. 23 - Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . » 1,500,000

Cap. n. 36 - Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . » 250,000

Cap. n. 38 - Premio per la vendita di carte valori postali, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 41 - Materiale ed utensili pel servizio della posta, ecc. . . . . » 975,000

Cap. n. 43 - Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . » 500,000

Cap. n. 45 - Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 48 - Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate, ecc. . . . . » 71,000

Cap. n. 51 - Retribuzioni al personale avventizio e di fatica per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali . . . . » 20,000

Cap. n. 52 - Compensi per maggior lavoro del personale di ruolo ed avventizio . . . . . » 7,000

Cap. n. 53 - Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. » 1,000

Cap. n. 55 - Spese di liti . . . . . . » 5,000

Cap. n. 59 - Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . . » 190,000

Cap. n. 71 - Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, ecc. » 380,000

Cap. n. 82 - Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento dei locali, ecc. . . » 97,500

Cap. n. 92 - Versamento al Tesoro della gestione dell'Amministrazione postale e telegrafica, ecc. . » 500,000

Totale . . . L. 26,075,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo . . . . L. 3,600,000.—

Cap. n. 3 - Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime . . . » 1,221,000.—

Cap. n. 6 - Compensi per maggiori prestazioni, ecc. » 512,000.—

Cap. n. 19-bis - Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio, ecc. . . . . » 1,400,000.—

Cap. n. 33 - Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, ecc. . . . . » 260,000.—

Cap. n. 34 - Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea . . . . » 300,000.—

Cap. n. 39 - Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . . . . » 200,000.—

Cap. n. 42 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione, ecc. . » 380,000.—

Cap. n. 47 - Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, ecc. . . . . . . » 1,000.—

Cap. n. 54 - Indennità per servizio in tempo di notte, ecc. . . . . » 20,000.—

Cap. n. 61 - Spesa per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini . . . . » 350,000.—

Cap. n. 74 - Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro . . . . . . » 10,000.—

Cap. n. 75 - Istruzione al personale, ecc. . . » 20,000.—

Cap. n. 77 - Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . L. 30,000.—

Cap. n. 93-bis - Versamento al Tesoro della differenza, ecc. . . . . » 448,083.72

Totale . . . L. 8,752,083.72

IV. — Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Entrata — In aumento:

Cap. n. 1 - Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 3,820,417.87

Spesa — a) *In aumento*:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) - Stipendi, supplementi di servizio ed indennità temporanea mensile . . . . L. 1,868,000.—

Cap. n. 9 - Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 30,000.—

Cap. n. 11-quinquies (di nuova istituzione) - Compensi di buona uscita al personale telefonico comandato, previsti dall'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 36 . . . . » 5,500,000.—

Cap. n. 12 - Spese di ufficio . . . . . » 80,000.—

Cap. n. 23 - Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori, ecc. . » 294,675.26

Cap. n. 23-ter - Spese per fitti locali di proprietà privata . . . . » 20,000.—

Cap. n. 33-bis - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, ecc. . » 448,083.72

Totale . . . L. 8,240,758.98

In diminuzione:

Cap. n. 2 - Indennità straordinaria mensile al personale . . . . L. 1,868,000.—

Cap. n. 4 - Indennità per missioni e per tramutamenti . . . . » 100,000.—

Cap. n. 10 - Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, ecc. . . . . » 150,000.—

Cap. n. 11 - Indennità per servizi di notte . . » 150,000.—

Cap. n. 11-*bis* - Retribuzione al personale avventizio e a quello da assumersi ai sensi del R. decreto 14 giugno 1925 n. 884 . . . . » 900,000.—

Cap. n. 11-*ter* - Indennità speciale di carica al personale dell'azienda e competenze al personale di altre amministrazioni, ecc. . . . . » 100,000.—

Cap. n. 15 - Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie, ecc. . . . . » 334,257.39

Cap. n. 20 - Rimborso ai Comuni e agli altri Enti della metà della spesa per impianti telefonici, ecc. » 50,000.—

Cap. n. 24 - Spese di manutenzione, ecc. . . » 320,000.—

Cap. n. 33-*ter* - Versamento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . . » 448,083.72

Totale . . . L. 4,420,341.11

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1099.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 798.

Modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Venezia.

N. 798. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 773.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Grion, in Pola.

N. 773. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Grion, in Pola, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1101.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 774.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Michelangiolo, in Firenze.

N. 774. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Michelangiolo, in Firenze, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1102.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 775.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Filangieri, in Monteleone Calabro.

N. 775. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Filangieri, in Monteleone Calabro, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1103.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 776.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico U. Dini, in Pisa.

N. 776. R. decreto 18 aprile 1926, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo scientifico U. Dini, in Pisa, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1104.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 771.

Contributo scolastico dei comuni di Città di Castello e San Giustino.

N. 771. R. decreto 17 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Città di Castello e San Giustino della provincia di Perugia devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 38,227.48 ed in L. 12,877.73 coi Regi decreti 24 settembre 1914, n. 1365; 24 gennaio 1915, n. 568, e 16 ottobre 1919, n. 2410, sono rispettivamente elevati a L. 39,227.48 ed a L. 14,377.73 a decorrere dal 16 gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1105.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 777.

Approvazione del nuovo statuto della cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato I. Riccati, in Treviso.

N. 777. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato I. Riccati, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1106.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 779.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Casa di rifugio Emilia Picone », in Firenze.

N. 779. R. decreto 15 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Casa di rifugio Emilia Picone », con sede in Firenze, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione provvisoria di un Consiglio di tre membri, con riserva di approvarne lo statuto organico con successivo provvedimento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1107.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 780.

Autorizzazione alla « Associazione padovana contro la tubercolosi », in Padova, ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 780. R. decreto 15 aprile 1926, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione padovana contro la tubercolosi », con sede in Padova, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 20,000 disposto a favore dell'Associazione stessa dal prof. Augusto Bonome.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1108.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 783.

Contributo scolastico del comune di Buccinasco.

N. 783. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Buccinasco, della provincia di Milano, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5085.15 col R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, è ridotto a L. 2542.55 a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cimone (Trento), di Santa Maria di Licodia (Catania) e di Orta di Atella (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cimone, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, eseguita sull'Amministrazione comunale di Cimone, ha rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici, la mancata compilazione dei conti relativi all'esercizio 1924, nonchè del preventivo per il 1925; il grave dissesto finanziario dell'Ente, che va sempre più aggravandosi per la pressione di rilevanti debiti e la mancanza di adeguati cespiti d'entrata.

Il disagio derivante da tale situazione, aggravato dai dissensi esistenti fra i consiglieri delle diverse frazioni e dall'atteggiamento di faziosa ostilità alle correnti politiche nazionali, ostentato dall'Amministrazione, ha causato, nell'ambiente locale, una pericolosa tensione di animi che ha determinato il Prefetto a sospendere la rappresentanza elettiva e ad affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico non rendono possibile la riammissione in carica degli attuali amministratori, mentre è necessario provvedere con mezzi adeguati al riassetto della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cimone, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Marsilio Bisesti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

MAESTÀ,

L'azione partigiana e di costante, per quanto larvata, ostilità alle correnti politiche nazionali, svolta dall'Amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia, ha avuto profonda ripercussione in seno alla stessa compagine consiliare, dando luogo alle dimissioni di otto consiglieri su venti, mentre altri tre erano già cessati dalla carica per cause diverse, ed uno da tempo assente dalle sedute.

Aggravatasi la crisi in seguito alle dimissioni del sindaco e della Giunta, la provvisoria gestione della civica azienda è stata dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

Ma poichè il pericoloso fermento provocato dall'atteggiamento e dalle vicende della rappresentanza elettiva, non consente la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, le quali — ad ogni modo — non potrebbero portare alla costituzione di un'Amministrazione omogenea e rispondente al mutato orientamento del corpo elettorale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giuseppe Rasà è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orta di Atella, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Orta di Atella dopo appena cinque mesi dalle elezioni del 1920, da cui trasse origine, aveva perduto sei componenti, mentre quelli rimasti in carica, legati fra loro da vincoli di parentela o da altri rapporti, hanno sempre svolto azione irregolare, tecnicamente insufficiente, ed inspirata al conseguimento di finalità particolari.

Intesi a salvaguardare il loro patrimonio da ogni aggravio tributario, gli amministratori hanno gravemente compromesso la situazione finanziaria del Comune, lasciando in abbandono i pubblici servizi ed in particolar modo la viabilità; inadatta e quasi cadente la casa comunale; insufficienti ed antigienici i locali scolastici; scarsamente tutelato il patrimonio dell'Ente tollerandosi la usurpazione di terreni comunali. Gli agenti municipali, mantenuti in servizio in numero esuberante, vengono spesso distratti dalle loro mansioni nell'interesse particolare degli amministratori.

Tale stato di cose ha determinato nell'ambiente locale, contro la rappresentanza elettiva, un deciso movimento di ostilità, con pericolo di perturbamenti, a prevenire i quali il Prefetto, oltre alle ordinarie misure di sicurezza pubblica, ha ritenuto necessario di sospendere l'Amministrazione. E poichè nessun affidamento potrebbe farsi su questa per restituire l'impero della legge nella gestione della civica azienda, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arcangelo Manfredi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1926.

Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 7 febbraio 1925, n. 189, circa estensione a Fiume dei provvedimenti riguardanti la protezione della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 189, che estende a Fiume i provvedimenti riguardanti la protezione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della legge 13 luglio 1911, n. 745, e del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sono da considerarsi navi mercantili quelle inscritte nei registri dei bastimenti mercantili o da pesca.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 16 della legge n. 745 e dell'art. 13 del regolamento n. 107, i costruttori dovranno provare, per il periodo precedente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, di aver provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni e contro le malattie a termini del decreto-legge 5 maggio 1923, n. 3023, del Governo provvisorio del cessato Stato libero di Fiume; e per il periodo successivo di avere osservate le norme di cui al medesimo R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Art. 3.

Per i lavori di trasformazione iniziati durante il periodo dal 22 febbraio 1924 al 28 febbraio 1926 inclusivi si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) In mancanza della dichiarazione di trasformazione a termini e nei modi prescritti dagli articoli 15 e 17 del regolamento n. 107, i costruttori dovranno presentare una dichiarazione giurata resa davanti l'autorità giudiziaria con le indicazioni di cui ai richiamati articoli, facendo particolarmente risultare quali siano stati i lavori eseguiti, la data di inizio e di ultimazione di essi, la qualità, il peso e la provenienza dei materiali impiegati.

Agli effetti dell'art. 15 del regolamento, per le trasformazioni eseguite prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 18 gennaio 1925, n. 403, che estendeva a Fiume le disposizioni dei Capi I e II del Titolo 2° del Codice per la marina mercantile e del Capo VI del Titolo 2° del relativo regolamento, è riconosciuta la qualità di costruttore alle persone abilitate alle costruzioni navali mercantili in base alle disposizioni allora in vigore.

b) Quando non sia intervenuto il controllo dell'Ufficio tecnico della Regia marina, gli accertamenti eventualmente eseguiti prima o dopo i lavori di trasformazione, allo scopo del rilascio del certificato di classe, dal Registro italiano, varranno a stabilire la natura ed il carattere dei lavori eseguiti e, per quanto possibile, la qualità e la quantità dei materiali impiegati.

Nonostante l'esistenza di tali accertamenti, l'Ufficio tecnico di vigilanza, col concorso della Capitaneria di porto, potrà sempre, in contradittorio degli interessati, eseguire nuovi accertamenti e verifiche, tenendo, all'uopo, presenti i documenti doganali, le fatture, i libri e tutti gli altri documenti relativi alla gestione dei cantieri dai quali possa risultare il quantitativo e la qualità dei materiali impiegati.

Analoghi accertamenti potrà fare anche la Regia dogana per determinare l'origine dei materiali impiegati e la condizione di essi nei riguardi delle leggi doganali.

Quando si tratti di lavori non collaudati dal Registro italiano, gli accertamenti potranno essere, in via eccezionale, eseguiti anche dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, semprechè ciò sia praticamente possibile.

c) Le domande, in regola con la legge sul bollo, dovranno essere presentate dagli interessati alla Capitaneria di porto di Fiume, la quale attesterà su di esse la data di presentazione.

Ad esse dovranno essere allegati i seguenti documenti, pure in regola con la legge sul bollo:

1° piano primitivo della nave;

2° certificato di stazza della nave prima dei lavori;

3° atto giurato di cui alla precedente lettera a) in mancanza della dichiarazione di trasformazione;

4° certificato dell'Ufficio tecnico dal quale si rilevino i risultati degli accertamenti di cui alla precedente lettera b).

In tale certificato dovrà altresì essere apposta, sempre che sia praticamente possibile, una dichiarazione attestante se i lavori eseguiti rivestissero o meno il carattere di trasformazione o di importante modifica;

5° certificato della Regia dogana attestante che i materiali per i quali si chiede la franchigia siano stati effettivamente impiegati a bordo della nave di cui trattasi.

Per il rilascio di tale certificato la Regia dogana terrà, naturalmente, presenti i risultati degli accertamenti dei quali è cenno nella precedente lettera b).

Art. 4.

Per le riparazioni iniziate durante il periodo dal 22 febbraio 1924 al 28 febbraio 1926 inclusivi si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) Per le riparazioni e forniture, in mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 43 del regolamento, gli interessati presenteranno l'istanza di liquidazione in conformità dell'art. 53 del regolamento stesso, integrata dalle indicazioni di cui all'art. 46.

L'Ufficio di vigilanza rilascerà la dichiarazione da apporsi sui certificati di cui alla lettera c) del citato art. 53 soltanto quando possa, anche indirettamente, essere accertato dagli elementi e documenti prodotti dal dichiarante che siano state adempiute le condizioni prescritte e che, comunque, sia stato impiegato materiale nazionale o nazionalizzato.

Il compenso non è dovuto quando risulti che l'avente diritto si sia beneficiato delle disposizioni dell'ordinanza 1° maggio 1888 concernente l'esecuzione della legge dell'anno 1872 sul trattamento esente da dazio degli oggetti occorrenti per la costruzione e l'armamento dei bastimenti.

b) Le domande, in regola con la legge sul bollo e redatte nei termini indicati alla precedente lettera a), dovranno essere presentate alla Capitaneria di porto di Fiume, la quale attesterà su di esse la data di presentazione.

Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione, convalidata dalla Capitaneria di porto, di aver osservato le disposizioni relative all'assicurazione degli operai e dovranno essere corredate oltre che dal certificato dell'Ufficio tecnico, di cui alla precedente lettera a), altresì da un certificato della Regia dogana da cui risulti che per i materiali impiegati non venne applicata la ordinanza 1° maggio 1888 dianzi citata e che i materiali stessi erano liberi da vincoli doganali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1926.
Adulterazione dell'alcool destinato alla fabbricazione delle vernici per lampadine elettriche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 426, che ammette l'industria della preparazione delle vernici a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool destinato alla fabbricazione delle vernici per lampadine elettriche potrà essere adulterato — oltre che con uno dei denaturanti speciali stabiliti coi decreti Ministeriali 15 novembre 1903, n. 13909; 19 dicembre 1908, n. 16668; 23 novembre 1923, n. 6927, e 21 dicembre 1925, n. 7662 — anche con aggiunta, per ciascuno ettolitro di spirito, di litri 3 di acetone e litri 1 di alcool metilico commercialmente puro.

Art. 2.

L'acetone e l'alcool metilico dovranno essere forniti dalla ditta e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

La denaturazione dovrà essere compiuta in presenza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria, e lo stabilimento sarà sottoposto a vigilanza saltuaria.

Roma, addì 14 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 6 maggio 1926, in Padru, provincia di Sassari, e il giorno 14 maggio 1926 in Berori, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata « Acqua oligominerale S. Bernardo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 marzo 1926, n. 77, la Società anonima « Fonte miracolosa di S. Bernardo » con sede di amministrazione in Imperia (Oneglia) e di direzione in Garessio (Cuneo), è autorizzata alla libera vendita per uso di bibita, col nome di « Acqua oligominerale S. Bernardo » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente denominata « Fonte miracolosa di S. Bernardo » situata sul colle di S. Bernardo, a m. 1025 s. m. nel territorio del comune di Garessio in provincia di Cuneo e della quale la predetta Società è proprietaria.

L'acqua sarà posta in vendita come naturalmente scaturisce dalla sorgente, priva cioè di gas, e sarà contenuta in bottiglie di vetro di colore verdognolo, del formato usuale per acque minerali tipo S. Pellegrino e Wichy e della capacità di litri due. Le bottiglie saranno tappate o a mezzo della tappatura notoriamente conosciuta sotto il nome di « Corona » oppure con turaccioli di sughero sterilizzati avvolti in stagnola; il collo delle bottiglie chiuse con quest'ultimo mezzo sarà avvolto in una capsula di stagnola color cremisi assicurata da un collarino di carta portante la dicitura « Acqua minerale naturale di S. Bernardo - Garessio (Cuneo) » in colori e caratteri di stampa analoghi a quelli dell'etichetta.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichetta di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 244 per mm. 124, stampata a litografia a quattro colori e cioè: nero, rosso, bleu e bistro chiaro.

L'etichetta è divisa in tre parti; una centrale di maggior formato (mm. 140×124) e due laterali costituite da due rettangoli in senso verticale, ciascuno delle dimensioni di mm. 113 per mm. 46.

La parte centrale porta la dicitura « Acqua minerale naturale S. Bernardo - Garessio (Cuneo) » compresa in una targa con ornati tipo pergamena.

Le parole « S. Bernardo » sono a caratteri gotici colore nero filettati internamente in bleu, alti per le maiuscole mm. 14 e per le minuscole mm. 11 e larghi tutti mm. 3, con ornati sottostanti a guisa di fregio di colore rosso. Al di sotto di questa dicitura vi è una descrizione sulle qualità e proprietà terapeutiche dell'acqua e sugli usi principali nei quali è specialmente indicata. Seguono poi indicazioni generali sul luogo di sorgente e di cura nonchè altre indicazioni generiche e infine la dicitura: « Autorizzata la vendita nel Regno con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1926, n. 77 ».

La parte laterale sinistra (rettangolo di sinistra) rappresenta, trattata di maniera, una visione panoramica della fonte di S. Bernardo; è tutta di colore bistro con la dicitura in nero « Fonti di S. Bernardo alt. 1060 - Amministrazione: Fonti S. Bernardo - Imperia (Oneglia).

La parte laterale di destra (rettangolo di destra) di colore bistro uniforme, riporta, in caratteri neri, i dati integrali relativi all'analisi chimica dell'acqua eseguita dal prof. Giuseppe Bonamartini nel Laboratorio chimico municipale di Firenze in data 12 ottobre 1925, nonchè le risultanze delle analisi batteriologiche eseguite dal prof. Luigi Picchi della Regia università di Firenze in data 31 luglio 1924 e dal dott. Vincenzo Manelli dell'Ufficio comunale d'igiene di Firenze in data 25 novembre 1925 attestanti che l'acqua è completamente priva di germi e che si deve considerare batteriologicamente pura.

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

* * *

Con decreto del Ministro per l'interno di pari data e numero del precedente la Società anonima « Fonte miracolosa di S. Bernardo » con sede di amministrazione in Imperia (Oneglia) e direzione in Garessio (Cuneo) è autorizzata alla libera vendita, anche con aggiunta di gas acido carbonico, per uso di bibita e col nome di « Acqua oligominerale S. Bernardo » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga priva di gas dalla sorgente denominata « Fonte miracolosa di S. Bernardo », situata sul colle di S. Bernardo, a m. 1024 s. m., nel territorio del comune di Garessio in provincia di Cuneo e della quale la predetta Società è proprietaria.

La predetta acqua con aggiunta di gas acido carbonico sarà posta in vendita in bottiglie di vetro di tre misure diverse della rispettiva capacità di mezzo litro, di un litro e di due litri.

Le bottiglie saranno per forma e per colore come pure per mezzo di tappatura uguali a quelle adoperate per la vendita della stessa acqua posta in commercio senza aggiunta di gas.

Esse saranno contrassegnate, per le bottiglie da uno e da due litri con etichetta formato grande (mm. 224 × 124) simile a quella allegata al decreto Ministeriale di pari data del presente, nella quale però, in calce al rettangolo di destra vi è aggiunta la dicitura: « Addizionata di gas acido carbonico », e per le bottiglie da mezzo litro con etichetta fotograficamente uguale a quella delle bottiglie da uno e da due litri ma delle dimensioni di mm. 105 per mm. 97.

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale in merito ad opposizione presentata per il trasferimento della tenuta « Vitriano » in territorio di Tivoli (Roma), al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito a sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli ecc.mi signori:

S. E. Nonis gr. cord. Giuseppe, presidente;
Zapparoli comm. Emilio, membro effettivo;
Brizi gr. cord. Alessandro, membro effettivo;
Macchia comm. Vito, membro supplente;
Zattini gr. uff. Giuseppe, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, ha emesso la seguente

DECISIONE

sugli atti di opposizione prodotti dai signori Basevi Roberto, Mario, Giuseppina, Marcella e Maria fu Ettore e dall'Opera nazionale per i combattenti in persona del suo direttore generale comm. Celso Coletti

Contro

la decisione del Collegio centrale arbitrale 4 dicembre 1925-15 gennaio 1926 che riconosceva parzialmente suscettiva di importanti trasformazioni culturali la tenuta denominata « Vitriano » sita in territorio di Tivoli.

FATTO

Con richiesta 28 marzo 1925 l'Opera nazionale per i combattenti instava presso questo Collegio centrale arbitrale perchè a norma dell'art. 13 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, avesse a riconoscere e dichiarare suscettibile di importanti trasformazioni culturali e che quindi poteva essere trasferita al patrimonio dell'Opera, la tenuta di « Vitriano », sita in territorio di Tivoli, di proprietà dei signori Basevi Roberto, Mario, Giuseppina, Marcella e Maria fu Ettore, distinta in catasto alla sezione II, coi numeri 313,

314, 315-1, 315-2, 316, 317, 320, 323, 744-1, 744-2, 745, 832-1, 832-2-1275-resto, 832-2-resto, 833 ed alla sezione VII coi numeri 34, 66 per una complessiva superficie di tavole 1838,11 pari ad ettari 183,81.10 e coll'estimo di scudi 6319.79 pari a L. 33,968.87, e coi seguenti confini: a Nord: Colle Turrita del comune di Marcellina; a Est: territorio di Marcellina, proprietà Ricci, Fosso S. Pastore; a Sud: strada mulattiera la Botte e proprietà Ricci; Sud-Ovest: proprietà Sciarretta e Brigante Colonna; a Nord-Ovest: fosso Valle Fontana e territorio di Marcellina.

In seguito alla opposizione prodotta dai signori Basevi, questo Collegio con deliberazione 1° luglio 1925, prima di pronunciarsi nel merito, riconosceva la necessità che fosse praticato un sopraluogo allo scopo di accertare le attuali condizioni del fondo e quant'altro potesse essere utile per affermare o meno, la suscettibilità del fondo stesso alla proposta trasformazione. Tale sopraluogo veniva eseguito dal membro di questo Collegio ing. comm. Giuseppe Zattini, all'uopo incaricato, e, dopo di ciò, prodottasi dallo Zattini la sua relazione in data 2 dicembre 1925, il Collegio medesimo emetteva la decisione 4 dicembre 1925-15 gennaio 1926, colla quale, accogliendo parzialmente la richiesta dell'Opera, pronunciava testualmente come segue:

« La tenuta di Vitriano, in territorio di Tivoli, di proprietà Basevi, superiormente descritta, è certamente nella maggior parte suscettiva di importanti trasformazioni culturali, quali sono quelle indicate nel piano progettato dall'Opera nazionale richiedente.

« La zona che non ha la detta suscettibilità, e che perciò non può essere oggetto di attribuzione, è costituita dai seguenti numeri mappali: 313, 314, 315 sub 1, 315 sub 2, 316, 317, 320, 323 e una parte dei due mappali 832 sub 2 resto-resto e 832 sub 1. Il frazionamento dei due mappali dovrà essere fatto di comune accordo fra l'Opera nazionale e proprietario, tracciando una linea, che secondo l'andamento della strada poderale, parta dal punto più a Nord-Est, cioè alla ferrovia del n. 832 sub resto-resto e finisca a sud del n. 832 sub 1 in vicinanza della località individuata dalla sorgente la Botte ».

A codesta decisione facevano opposizione entrambe le parti, i signori Basevi con atto depositato il 15 febbraio 1926, l'Opera nazionale con atto depositato il successivo giorno 16.

Osservavano i signori Basevi che, mentre la decisione impugnata si basa al presupposto che la massima parte della tenuta, oggi incolta, si presti alla cultura arborea ed arbustiva, dall'esame invece dei fatti e dalla stessa relazione Zattini appare bensì che la zona incolta reca le traccie di una coltivazione a grano avvenuta negli scorsi anni, ma non risulta che vi si possa estendere la coltura arborea ed arbustiva, di cui parla la relazione dell'Opera. Stando così le cose, essi conchiudevano in via principale perchè, in riforma della suddetta decisione, fosse dichiarata tutta intera la tenuta non suscettibile di importanti trasformazioni culturali; ed in via subordinata perchè sia disposta perizia allo scopo di accertare, per la parte che si vorrebbe trasferire all'Opera, se è possibile in essa la cultura arborea; se questa è economicamente conveniente per dei piccoli proprietari quali sarebbero i futuri assegnatari dopo la lottizzazione; se comunque tale cultura darebbe risultati tali da far considerare la trasformazione come economicamente importante; infine se e per quali zone della parte predetta la trasformazione sarebbe possibile.

Dal suo canto l'Opera nazionale osservava che questo Collegio, nel costruire il suo giudizio, non avrebbe tenuto presente che la zona a cultura arborea ed arbustiva attuale rappresenta una minima parte della tenuta (circa 10 ettari su 184) e trovasi in condizioni disastrose; che l'oliveto, il quale per estensione costituisce la parte più importante è stato sempre tenuto, come il resto del fondo, a pascolo, ed è formato di piante rade ed intristite per mancanza di cure e per i danneggiamenti continuamente loro inferti dal bestiame.

Inoltre il Collegio non avrebbe sufficientemente precisato la zona esclusa dalla trasformabilità a norma di legge. Ed in base a tutto ciò l'Opera nazionale concludeva perchè, in parziale riforma della ripetuta decisione, questo Collegio volesse riconoscere o dichiarare che la tenuta di Vitriano in tutta la sua estensione, come alla richiesta, è suscettibile di importanti trasformazioni culturali, e conseguentemente trasferibile tutta intera in proprietà di essa Opera richiedente.

Con memoria, depositata il 3 aprile corrente, i signori Basevi insistevano nelle precedenti deduzioni e conclusioni; di più prodotti alcuni campioni di minerali prelevati dalla tenuta, chiedevano che il compito del perito nominando fosse esteso anche ad esaminare la natura geologica e mineralogica del terreno della tenuta per accertare la possibilità economica di una coltivazione arborea ed arbustiva redditizia. Subordinatamente chiedevano pure che venisse nominato un altro perito coll'incarico di esaminare se l'oliveto, lasciato dalla impugnata decisione ai proprietari, sia veramente in quelle condizioni di abbandono descritte dall'Opera nazionale, e se perciò il curane maggiormente lo stato possa raggiungere gli estremi di ciò che, secondo la legge, può costituire importante trasformazione culturale.

IN DIRITTO.

I. — Sul reclamo proposto dai proprietari signori Basevi avverso la decisione 4 dicembre 1925-15 gennaio 1926 di questo collegio si osserva che non può essere atteso.

In sostanza gli argomenti ai quali i signori Basevi lo raccomandano, si possono riassumere nelle seguenti due proposizioni:

1° il terreno della tenuta di Vitriano, per la sua stessa composizione e natura, non si presta alla coltura arborea ed arbustiva;

2° se anche a ciò per avventura si prestasse, mancherebbe pure sempre ogni convenienza economica di impiantare in esso una simile cultura, perchè questa, per il dispendio enorme di capitale e di lavoro, che richiederebbe, finirebbe per non essere affatto rimunerativa.

Codesti argomenti erano già stati prospettati e sviluppati ampiamente dai signori Basevi nell'originario loro atto di opposizione 30 aprile 1925, e più specialmente nella memoria aggiunta, da essi prodotta in data 20 susseguito giugno a firma del prof. Alberto Marghieri, e si fu a seguito di ciò che questo Collegio ebbe a disporre la visita superlocale praticata per di lui incarico dal suo membro ing. comm. Zattini Giuseppe il 1° dicembre 1925. Se non che le risultanze di codesta visita, checchè ne dicano oggi i signori Basevi, riuscirono nettamente contrarie al loro assunto, in quanto la possibilità di impiantare nel fondo la progettata cultura apparve dalla ispezione superlocale certa e sicura. La relazione Zattini, tenendo conto della natura del terreno, dello stato della tenuta, dei caratteri specifici della plaga in cui giace, della presenza in luogo di numerose piante di perastri spontanei (oltre 1000), di cui molti già innestati, del fatto che una parte della tenuta trovasi già coltivata a vigneto ed oliveto, conclude col giudicare che la parte residua di essa (che è la maggiore, ettari 168 circa) attualmente a pascolo ed incolta è indubbiamente adatta a culture arboree od arbustive; e sopra codeste motivate e convincenti risultanze della relazione il Collegio adagiò *de plano* il suo giudizio, pronunciando di conformità; nè trova nell'odierno reclamo dei proprietari alcuna nuova e plausibile ragione, od argomentazione, per dover andare in avviso diverso.

II. — L'altro argomento addotto dai signori Basevi (vedi sopra n. 2) avente tratto alla mancanza di interesse, o di convenienza economica, di addivenire alla trasformazione, argomento che in occasione della decisione precedente fu eziandio esaminato e vagliato da questo Collegio, non può neppur esso valere a scuoterne il convincimento.

Innanzi tutto è a tenersi presente, come emerge dalla relazione dell'Opera e non fu nè nella prima, nè in questa fase di giudizio in alcuna guisa contraddetto dagli stessi reclamanti, che il fondo « Vitriano » è situato in una plaga, eminentemente collinare, nella quale la cultura intensiva è largamente praticata lungo tutti i confini della tenuta, eccezione fatta dalla parte del colle di S. Antonio, è un succedersi di frutteti, di oliveti, di vigneti, e se un siffatto genere di coltura è stato ritenuto conveniente e rimunerativo per

codesti terreni, non si comprende perchè tale non lo si debba ritenere per il fondo « Vitriano », che è pure a configurazione collinare, non presenta, per quanto consta, diversità apprezzabili di struttura in confronto di quelli, ed anzi, come è detto testualmente nella relazione Zattini, risente della natura dei terreni della zona circostante.

Ma anche se si voglia prescindere da codesto riflesso, ciò che non è assolutamente possibile non rilevare, si è il punto di vista troppo generico ed esclusivistico, da cui partono i reclamanti nella loro deduzione, trascurando completamente i fini, che l'Opera nazionale si propone. Una volta che il fondo sia ritenuto materialmente suscettibile di importante trasformazione culturale, non può più rivestire soverchia importanza il calcolare il maggior o minore tornaconto, che potrebbe trarne un ordinario imprenditore che si assumesse di far compiere quella trasformazione: i lavori occorribili per questa, gli effetti di cui questa è suscettibile, vanno considerati da un punto di vista più specifico, e sopratutto non dimenticando la quotizzazione del fondo, che l'Opera nazionale si propone; quotizzazione, la quale conduce alla formazione di un nucleo di piccoli proprietari agricoltori, che non valutano l'opera propria a prezzo di mercato; locchè fa sì che le spese vere e proprie di trasformazione vengano ad essere molto ridotte. L'Opera nazionale non mira soltanto a dissodare e colonizzare terre incolte, ma anche, e principalmente, al più ampio scopo di costituire un apposito patrimonio terriero da cedersi in lavorazione agli ex combattenti, acciò lo migliorino e ne aumentino la produzione, preparandolo per l'acquisto, da parte di quelli stessi che lo hanno lavorato, nei modi indicati dall'art. 33 del regolamento legislativo. E' un'attività, quella spiegata dall'Opera nazionale, che tende in sostanza a mettere in valore la terra, accrescendone il rendimento economico a vantaggio delle forze del lavoro; ed in presenza di una finalità tanto vasta e complessa la valutazione dei vantaggi ritraibili dalla particolare trasformazione di questo, o di quel fondo non può essere fatta coi criteri esclusivistici che i reclamanti prospettano.

III. — Subordinatamente i signori Basevi chiedono ammissione di perizia in corrispondenza alle due distinte proposizioni da essi come sopra accampate. Ma non sembra sia il caso di far luogo a siffatta ulteriore istruttoria nè nei riguardi della prima, nè nei riguardi della seconda delle dette proposizioni. Non nei riguardi della prima, perchè gli elementi di convinzione forniti dalle motivazioni della relazione Zattini tranquillizzano appieno nel senso della completa sua infondatezza; non nei riguardi della seconda, perchè anche questa viene a cadere in presenza dei riflessi sovraccennati e del carattere assorbente dei fini che l'Opera nazionale si prefigge.

IV. — Sul reclamo proposto dall'Opera nazionale si osserva che il medesimo, mentre conclude perchè l'intero fondo sia dichiarato trasformabile ed attribuibile a sensi di legge, tuttavia nella parte motiva si limita alla lagnanza che questo Collegio non abbia (il che non è) tenuto conto delle vere condizioni dell'oliveto e della piccola zona già a coltura arborea ed arbustiva; ed a chiedere subordinatamente che la porzione di fondo, lasciata ai proprietari, sia meglio identificata. All'udienza poi il rappresentante dell'Opera ha finito per circoscrivere a questo secondo solo punto la sua domanda; ed ora quindi a questo Collegio, a chiarificazione della vera decisione precedente, non rimane che farvi luogo.

Procedendo pertanto alla precisazione della detta porzione, il Collegio ha dovuto considerare che questa non poteva essere convenientemente stralciata dal fondo senza costituirla e dotarla in modo da formare un piccolo podere a sè, ovverosia una unità culturale di consistenza economica indipendente. Seguendo siffatto concetto, che del resto fu anche quello, a cui ebbe ad ispirarsi nella sua decisione precedente, il Collegio è venuto naturalmente a trovarsi costretto ad aggregare alla detta porzione una congrua quota di terreno incolto, che altrimenti sarebbe rimasta a far parte della zona attribuibile, lasciando alla porzione stralciata la possibilità di fruire dell'acqua potabile dalla sorgente Botte, come pure di fruire della strada attuale di accesso; evitando così ai proprietari di doverne costruire un'altra, ciò che sarebbe stato assai malagevole, in altra parte del fondo. Coerentemente a ciò, è venuto in sostanza a determinare la porzione da rilasciarsi nella zona a Sud-Est della odierna strada poderale di accesso, colle particolari delimitazioni e modalità di cui più sotto nel dispositivo.

Per questi motivi

e ritenuto — quanto alle spese — che la speciale natura della vertenza e della soluzione che va a sortire, consiglia ad adottare il partito di una reciproca compensazione:

Il Collegio centrale arbitrale.

Reietta ogni contraria o diversa eccezione, deduzione od istanza:

Conferma l'impugnata sua decisione del 4 dicembre 1925-15 gennaio 1926, riconoscendo che il fondo « Vitriano » nei limiti sovraindicati è realmente suscettibile di importanti trasformazioni culturali, ma precisando però che la ripartizione, già preordinata, del fondo medesimo, dovrà essere praticata tenendo presente la linea segnata dalla attuale strada di accesso che, muovendo dal punto prossimo alla stazione ferroviaria di Marcellina conduce al casale della tenuta, rimanendo quindi ai proprietari tutto il terreno compreso fra la detta strada ed il confine segnato dal fosso di S. Pastore, o di Platone, sino alla ferrovia, e compresa la riserva di S. Andrea.

Si traccerà poi una linea di confine che, partendo dal punto più a nord-ovest del mappale n. 317 della riserva del casale, vada a tagliare la sorgente la Botte, proseguendo nella stessa direzione fino al punto più prossimo del confine della tenuta.

Tanto la strada di accesso quanto la sorgente la Botte resteranno in uso comune fra proprietari ed Opera nazionale.

Tutta la rimanente parte della tenuta, siccome suscettibile di importanti trasformazioni culturali a norma di quanto in motivato, rimane attribuibile all'Opera nazionale secondo le norme degli articoli 13 e 14 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258.

Compensa fra le parti le spese di questa seconda fase di giudizio.

Dispone che la presente decisione resti depositata assieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato in Roma dal Collegio arbitrale centrale nella sua sede presso la Corte di appello di Roma, previa conferenza personale degli arbitri il giorno 22 aprile 1926 e sottoscritta la presente decisione il giorno 10 maggio successivo.

Firmati: *Monis*, presidente.
Zapparoli, estensore.
Brizi.
Macchia.
Zattini.
Castellani, segretario.

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 maggio 1926.

Il segretario: *Castellani Antonio.*

Registrato a Roma il giorno 11 maggio 1926, vol. 494, n. 8073. Atti giudiziari. Gratis.

Il ricevitore: (firma illeggibile).

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma autentica a richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti il giorno 12 maggio 1926.

Il segretario: *Antonio Castellani.*

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.